

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 26 febbraio–12 marzo 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-468/20</p> <p>ITALIA</p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>PCM – DIP AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - AGCOM</p>	<p>Comunicazioni elettroniche - Telefonia fissa e mobile – Autorità nazionale di regolazione – Poteri - Tutela dei consumatori - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – Giudice di ultima istanza – Obbligo – Limiti</p> <p>Interpretazione degli artt. del TFUE 49 – libertà di stabilimento e 56 – libera prestazione di servizi – in relazione alle disposizioni di cui alle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso) 2002/20/CE, (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento.</p> <p><i>Dubbio preliminare sui limiti e deroghe all'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale; in via subordinata e nel merito, dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme nazionali sulla base delle quali viene attribuita all'Autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) di imporre agli operatori di telefonia una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione – per la telefonia mobile fatturazione non inferiore a quattro settimane e per la telefonia fissa fatturazione su base mensile o suoi multipli - con la contestuale previsione dell'obbligo, per gli</i></p>

		<i>operatori che adottino una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione, di informare l'utente, anche tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta.</i>
--	--	--

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-440/20 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE</p> <p>ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS</p> <p>PCM -STRUTTURA DI MISSIONE PER LA PROCEDURE D'INFRAZIONE</p>	<p>Tutela dei consumatori Ambiente/Trasporti Dieselgate</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e della direttiva 2007/46 e del regolamento n.385/2009 che istituiscono un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di "impianto di manipolazione", dubbio sulla nozione di "uso normale", liceità delle strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura "finestra termica", dubbio sulla nozione di «necessità» ai sensi della deroga dubbio sulla nozione di «danni» ai sensi della deroga, effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell'Unione.</i></p>
<p>Cause riunite da C-491/20 a C-496/20 e C-506/20 C-509/20 e C-511/20</p> <p>POLONIA</p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Stato di diritto in Polonia</p> <p>Interpretazione degli artt. 2, 4 e 19 TUE - artt. 267 e 279 TFUE e art. 160 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE (CGUE).</p> <p><i>Dubbio se un organo giurisdizionale nazionale (il Presidente della sezione disciplinare della Corte Suprema Polacca) chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte Suprema</i></p>

		<p><i>polacca) per gravi irregolarità nelle procedure di nomina, debba astenersi dal richiedere la trasmissione del fascicolo di causa in attesa della decisione nella causa C-791/19 Commissione c. Polonia considerato che in detta procedimento la CGUE ha con ordinanza cautelare chiesto la sospensione delle norme polacche che fondano la competenza della citata sezione disciplinare; dubbio se un giudice, investito della domanda di accertamento dell'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a "rilevanti violazioni durante la procedura di nomina" ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori finalizzati, nella sostanza, a impedire che il convenuto in un tale giudizio sia chiamato a giudicare in quella e in altre cause nelle quali debba trovare applicazione il diritto dell'Unione, dubbio sulla configurabilità nelle citate circostanze del diritto di adire un giudice, dubbi infine sui meccanismi di funzionamento dell'art. 267 TFUE in tali circostanze.</i></p>
<p>C-473/20 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</p>	<p>Mercato interno - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - Modifica degli elementi essenziali contenuti nel prospetto - Obbligo di aggiornamento tempestivo del prospetto - Nozione di "elementi essenziali"</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, artt. 69, par. 2, 72 e 99-bis.</p> <p><i>Dubbio se qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti rientri nella nozione di «elementi essenziali» ai sensi della normativa europea e comporti, pertanto, l'obbligo di aggiornamento tempestivo dei prospetti medesimi.</i></p> <p><i>Dubbio se l'informazione riguardante la modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative rientri nella nozione di «elementi essenziali».</i></p>

		<p><i>Dubbio se sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.</i></p>
<p>C-502/20 BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI PCM – DPE UFF. MERCATO INTERNO</p>	<p>Mercato interno- Qualifiche professionali- Prestazioni di servizi di natura temporanea ed occasionale - Libertà di stabilimento</p> <p>Interpretazione della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, artt. 5 (“Principio di libera prestazione di servizi”), 6 (“Esenzioni”) e 7 (“Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore”) in combinato disposto con gli artt. 49 sulla libertà di stabilimento e 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’UE, ed in particolare con la libertà di stabilimento, una interpretazione del diritto nazionale che impedisce ad un prestatore di servizi che trasferisca la propria sede di stabilimento in un altro Stato membro di iscriversi nel suo paese di origine al registro delle prestazioni temporanee e occasionali al fine di esercitarvi un’attività temporanea e occasionale. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione una interpretazione del diritto nazionale secondo il quale la natura temporanea ed occasionale dell’attività professionale è esclusa ogni qual volta le prestazioni svolte abbiano una determinata ricorrenza oppure se il professionista abbia sul territorio nazionale una infrastruttura di supporto”.</i></p>
<p>C-513/20 PORTOGALLO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE – AG. ENTRATE MIN. SALUTE</p>	<p>Fiscalità – Esenzione IVA – Cure termali</p> <p>Interpretazione della nozione di “operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione e alle cure mediche”, di cui all’art. 132, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva IVA.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare esenti da IVA i corrispettivi versati ad una società portoghese dal 2010 al 2012 per il servizio accessorio di apertura di schede individuali di «iscrizione a cure termali», in quanto</i></p>

		<i>rientranti nella nozione di «operazioni strettamente connesse» alle prestazioni esenti di «termalismo classico»)</i>
C-515/20 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE – AG. DOGANE E MONOPOLI	<p>Fiscalità – Direttiva IVA – Aliquota fiscale ridotta Ambito di applicazione Nomenclatura combinata Principio di neutralità fiscale</p> <p>Interpretazione degli articoli 98 – aliquote ridotte e ricorso alla nomenclatura combinata- e 122 – applicabilità dell’aliquota ridotta – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, la nozione legna da ardere debba comprendere qualsiasi tipo di legno che sia destinato esclusivamente alla combustione come i trucioli di legno utilizzati come combustibile e se uno Stato membro, che abbia istituito un’aliquota ridotta per la cessione della legna da ardere, ne possa delimitare l’ambito di applicazione ricorrendo alla nomenclatura combinata nel rispetto del principio della neutralità fiscale.</i></p>
C-534/20 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	<p>Tutela dei dati personali Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Fondamento normativo - Responsabile dei dati personali - Rapporto di lavoro - Risoluzione - Divieto di rimozione</p> <p>Interpretazione dell’art 37, par 1 - designazione del responsabile della protezione dei dati – e dell’art. 38, par 3, seconda frase - posizione del responsabile della protezione dei dati - del Regolamento (UE) n. 2016/679- regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che preveda la inammissibilità della risoluzione del rapporto di lavoro del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la risoluzione avvenga per motivi inerenti all’adempimento dei suoi compiti; nel caso di risposta affermativa, dubbio sul fondamento normativo della disposizione dell’art. 38, par 3,</i></p>

		<p>seconda frase del Regolamento (UE) n. 2016/679 che prevede il divieto di rimozione o penalizzazione del responsabile della protezione dei dati personali.</p>
<p>C-536/20</p> <p>LITUANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO</p> <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO- AGCM</p>	<p>Tutela dei consumatori- Nozione di professionista in capo a persona che agisce per conto di terzi- Obblighi di informazione del consumatore gravanti sull'intermediario</p> <p>Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla nozione di professionista, art. 2 (“Definizioni”), punto 2, 6 (“Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali”), paragrafo 1, lettere c) e d) e par. 5, 8 (“Requisiti formali per i contratti a distanza”), paragrafo 1 e 7, lettera a)</p> <p><i>Dubbio se la nozione di professionista ricomprenda sia l'imprenditore che agisce per conto proprio sia una persona che agisce in nome e per conto di un professionista. Dubbio se sia rilevante, per l'interpretazione della nozione di professionista, che la persona che agisce in nome o per conto di un professionista abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutte le informazioni che riguardano il professionista principale.</i></p> <p><i>Dubbio se il rapporto giuridico che si è instaurato tra le parti della controversia possa essere qualificato come prestazione di un duplice servizio (distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi), di modo che sia il venditore dei biglietti sia l'organizzatore dell'evento possano essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto concluso da un consumatore.</i></p> <p><i>Dubbio se, al fine di garantire una efficace tutela dei consumatori, tale per cui gli stessi comprendano inequivocabilmente quale sia la parte del contratto contro la quale agire in giudizio nel caso di inadempimento, sia sufficiente che il professionista fornisca, prima della conclusione di un contratto a distanza, informazioni dettagliate, comprese le</i></p>

		<p><i>informazioni sul prestatore del servizio e sul rimborso dei biglietti, unicamente nel regolamento relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito internet dell'intermediario.</i></p> <p><i>Dubbio se le informazioni contenute nel regolamento relativo alla prestazione di servizi pubblicato sul sito internet dell'intermediario possano essere considerate parte integrante del contratto a distanza a prescindere dal fatto che le stesse non siano state fornite al consumatore su un supporto durevole”.</i></p>
<p>C-537/20</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE – AG. ENTRATE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB</p>	<p>Mercato interno /Fiscalità - Fondi immobiliari specializzati - Imposta sulle società Distinzione tra fondi immobiliari specializzati nazionali ed esteri - Esenzione dall'imposta sulle società dei soli fondi immobiliari specializzati nazionali - Disparità di trattamento - Giustificazione</p> <p>Interpretazione dell'art. 63 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con il divieto di introdurre restrizioni sui movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, una normativa nazionale che esenti da imposta sulle società i fondi immobiliari specializzati nazionali con investitori esclusivamente stranieri e assoggetti invece a tassazione i fondi immobiliari specializzati esteri con investitori esclusivamente stranieri limitatamente ai redditi da locazione conseguiti sul territorio nazionale.</i></p>
<p>C-560/20</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA</p> <p>AGENTE CEDU</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Rilascio di permesso di soggiorno- Diritto al ricongiungimento familiare qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori</p> <p>Interpretazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.</p> <p><i>Dubbio se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua</i></p>

		<p><i>domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l'asilo quando era ancora minorenni, possano continuare a invocare le norme dell'Unione Europea sul diritto al ricongiungimento familiare, qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori. Nel caso di risposta positiva dubbio se la domanda di ricongiungimento debba essere presentata entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato e, nel caso di risposta positiva, quali sono i criteri che devono essere applicati per valutare la tempestività della domanda di ricongiungimento familiare.</i></p> <p><i>Dubbio se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell'Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.</i></p> <p><i>Dubbio se nell'ambito di un procedimento di riconoscimento familiare uno Stato membro possa esigere che i genitori del rifugiato dimostrino di avere diritto ad un alloggio abituale e di disporre di una assicurazione medica obbligatoria e di risorse stabili e se tale richiesta dipenda dalla circostanza che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.</i></p>
<p>C-665/20 PPU PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali mandato d'arresto europeo - Ne bis in idem</p> <p>Interpretazione dell'art. 4 (<i>"Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo"</i>) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, con particolare riferimento al punto 5 ai sensi del quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se in base ad informazioni in suo possesso risulta che "la</p>

		<p>persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna”.</p>
--	--	--

Dubbio sulla possibilità di ritenere soddisfatte le condizioni del ne bis in idem per rifiutare la consegna di un cittadino iraniano ricercato in Germania, da parte delle autorità olandesi, nel caso in cui per gli stessi fatti il ricercato sia stato già condannato in Iran con sentenza definitiva a una pena detentiva in parte scontata, in parte rimessagli nell'ambito di una misura politica di clemenza di carattere generale.